

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 14 DICEMBRE 1998

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO AL N. 50

S O M M A R I O

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1998 - N. 34

[2.3.2]

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali 2

[BUR1998011]

[2.3.2]

LEGGE REGIONALE IO DICEMBRE 1998 - N. 34

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge regionale:

ART. 1

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 143, lett. d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come attuato dall'art. 55 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 1999, le tasse sulle concessioni regionali non si applicano agli atti e ai provvedimenti, adottati dalla regione nell'esercizio delle proprie funzioni o dagli enti da essa delegati ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come indicati nella tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, e disciplinati dalla l.r. 25 novembre 1994, n. 35 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».

2. In deroga alle disposizioni, di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti di cui al Titolo I, Igiene e Sanità, numero d'ordine 1, numero d'ordine 2, numero d'ordine 3, numero d'ordine 5, punto 1), di cui al Titolo II, Caccia e Pesca, numero d'ordine 15, numero d'ordine 16, numero d'ordine 17, numero d'ordine 18, numero d'ordine 19, e di cui al Titolo III, Turismo e Industria Alberghiera, numero d'ordine 23, come indicati dal d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali secondo gli importi di tariffa vigenti nell'anno 1998.

3. È abrogata la lettera b) del comma 8 dell'art. 45 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria».

4. Nella l.r. n. 35/94, le parole: «soprattasse» sono soppresse.

5. L'art. 5 della l.r. n. 35/94 è così sostituito:

«ART. 5**Sanzioni**

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è soggetto alla sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è soggetto alla sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e integrazioni, in caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento del tributo versato in ritardo, salvo quanto previsto, in caso di ravvedimento, dall'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.».

6. Al comma 2 dell'art. 6 della l.r. n. 35/94, le parole: «all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.» sono sostituite dalle seguenti: «agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.».

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dalle leggi di settore, e in deroga alle disposizioni di cui all'art. 5 della l.r. n. 35/94, come sostituito dal comma 5, per le violazioni commesse fino alla data del 31 dicembre 1997, i soggetti interessati potranno regolarizzare, entro il 31 marzo 1999, la propria posizione in materia di tasse sulle concessioni regionali:

a) mediante presentazione di apposita denuncia agli enti competenti, per l'emissione degli atti di cui all'art. 1 della medesima l.r. n. 35/94, e versando alla Regione il tributo omesso e la sanzione amministrativa nella misura del 20% della tassa dovuta, nel caso di esercizio di un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza avere ottenuto l'atto stesso o senza avere assolto la relativa tassa di rilascio;

b) mediante versamento alla Regione del tributo omesso e della sanzione amministrativa pari al 10% della tassa dovuta, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali;

c) mediante versamento alla Regione degli interessi moratori nella misura dell'interesse legale vigente, come fissato dall'art. 1284 del codice civile, in ragione dei giorni di ritardo, nel caso di pagamento delle tasse sulle concessioni regionali effettuato oltre i termini, purché il pagamento stesso sia stato effettuato entro la data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 25 novembre 1994, n. 35, è così sostituito:

«1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della relativa tassa.».

ART. 2

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le tasse automobilistiche regionali sono interamente attribuite alla Regione.

2. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, come disciplinato dall'art. 17, commi 15 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli importi vigenti potranno essere variati con le modalità previste dall'art. 24 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabiliti con apposito regolamento di esecuzione. Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione, rimangono vigenti le disposizioni contenute nel d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

4. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale può affidare, con apposita convenzione della durata massima di tre anni, i servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla legge 20 marzo 1970, n. 75, ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, mantenendo la compatibilità dei medesimi servizi con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province autonome.

ART. 3

(Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di determinazione del canone di utilizzo delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

1. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, anche ai fini dell'individuazione dell'ambito applicativo del canone di utilizzo delle acque pubbliche, tutte le acque sotterranee e superficiali raccolte in corsi

d'acqua ed invasi insistenti nel territorio lombardo sono considerate pubbliche, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 36/94 e dall'art. 2 della legge regionale n. 21/1988.

2. Le autodenunce presentate ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 12 luglio 1993, n. 275, sono considerate domande di concessione per la derivazione d'acqua sotterranea relativamente all'uso e alla quantità indicati nell'autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici di cui all'art. 93 del t.u. 1775/33, nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione.

3. La Giunta regionale provvederà a regolarizzare con provvedimento amministrativo sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande istruttorie per l'utilizzo di acque sotterranee, stabilendo le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni;
- b) semplificazione delle procedure istruttorie;
- c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche sotterranee.

4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco del comune ove è ubicato il pozzo provvederà ad emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l'obbligo di pagamento degli indennizzi per l'utilizzo progressivo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il canone di concessione dei beni del demanio idrico dello Stato, di cui all'art. 89, comma 1, lett. i), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è determinato dalla somma del canone erariale e dell'addizionale regionale, di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, vigenti nell'anno 1998; a decorrere dalla medesima data l'imposta regionale, di cui all'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 19, è dovuta nella misura di cento lire per ogni cento lire di canone erariale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il canone di concessione di cui al comma 5 è riscosso dalla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

ART. 4

(Riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali)

1. A decorrere dal 1° aprile 1998, le sanzioni tributarie non penali, in materia di tributi attribuiti alla Regione, previste da leggi regionali, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi attribuiti alla Regione è disciplinata dalle norme previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni, in casi eccezionali, e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di tre punti percentuali. La maggiorazione della misura dell'interesse può essere modificata con provvedimento della Giunta regionale.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la definizione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.

5. Per quanto non previsto dai commi 3 e 4 si applicano

le disposizioni contenute nell'art. 24 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 dicembre 1998

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 1998 e vistata dal commissario del governo con nota del 4 dicembre 1998, prot. n. 22702/2661)

